



COMUNE  
DI  
SESTU

## Ordinanza numero 29 del 24 giugno 2011

**OGGETTO: divieto di sosta con rimozione forzata per pulizia programmata delle seguenti strade del centro abitato: via Cagliari, via Monserrato, via Bologna, via Gorizia, via Roma, via Parrocchia, via Vittorio Veneto (tratto), via Giulio Cesare, via Costantino Imperatore e via San Gemiliano.**

### IL SINDACO

**DATO ATTO** che sono pervenute a questa Amministrazione numerose richieste per la pulizia di alcune strade principali del centro abitato da parte dei cittadini;

**CONSIDERATO** che il Comune ha predisposto, in accordo con la ditta appaltatrice per il servizio di pulizia delle strade, un nuovo servizio da effettuare settimanalmente con l'utilizzo di macchine spazzatrici nelle vie Cagliari, Monserrato, Bologna, Gorizia, Roma, Parrocchia, Vittorio Veneto (dall'intersezione con la via Iglesias sino alla via Cagliari), Giulio Cesare, Costantino Imperatore e San Gemiliano anche laddove attualmente è consentita la sosta dei veicoli;

**PRESO ATTO** che per poter svolgere efficacemente detto servizio è necessario che le strade siano sgombre da veicoli in sosta e che, pertanto, si rende necessario istituire un divieto di sosta limitatamente alle fasce orarie necessarie allo svolgimento del servizio, secondo un calendario comunicato dalla stessa ditta e condiviso dall'Amministrazione;

**RITENUTO**, al fine di limitare i disagi alla cittadinanza, di prevedere il divieto di sosta in giornate differenziate per le strade limitrofe e per non più di una volta alla settimana per ciascuna di esse, in fasce orarie di primo mattino limitate alla durata di un'ora, sufficiente per l'esecuzione del servizio;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico e del Comando Polizia Locale;

**VISTO** l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

**VISTO** il combinato disposto degli articoli 6, comma 4 lettera f) e comma 5 e 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta nel centro abitato per esigenze di carattere tecnico o di pulizia;

**VISTO** l'articolo 159 comma 1, lettera d) del Codice della Strada, in base al quale si procede alla rimozione forzata dei veicoli quando siano lasciati in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo; nonché il comma 4 dello stesso articolo in base al quale la rimozione dei veicoli costituisce sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al citato comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI (in particolare, articolo 215);

**VISTI** gli articolo 215 del Codice della Strada e 397 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica numero 495 del 1992 e successive

modifiche e integrazioni, che disciplinano le modalità di esecuzione della sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli;

**VISTO** l'articolo 39 del Codice della Strada e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e, in particolare, il combinato disposto dei commi 9 e 13 del citato articolo 83, che prescrive il cartello verticale composito di cui alla Figura II 8/a degli allegati al Regolamento per la segnalazione del divieto di sosta temporaneo con simbolo esplicativo della pulizia meccanica della strada;

### **ORDINA**

al fine di eseguire il servizio di pulizia delle strade con l'utilizzo di macchina spazzatrice è istituito il **divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata** dei veicoli nelle seguenti vie, nei giorni e orari rispettivamente indicati:

- 1) VIA GORIZIA: ogni lunedì dalle ore 06,00 alle 07,00;
- 2) VIA SAN GEMILIANO: ogni lunedì dalle ore 05,00 alle 06,00;
- 3) VIA CAGLIARI: ogni martedì dalle ore 05,00 alle 06,00;
- 4) VIA MONSERRATO: ogni martedì dalle ore 05,00 alle 06,00;
- 5) VIA BOLOGNA: ogni martedì dalle ore 06,00 alle 07,00;
- 6) VIA GIULIO CESARE: ogni mercoledì dalle ore 05,00 alle 06,00;
- 7) VIA VITTORIO VENETO (dall'intersezione con la via Iglesias sino alla via Cagliari): ogni giovedì dalle ore 08,00 alle 09,00;
- 8) VIA ROMA: ogni venerdì dalle ore 05,00 alle 06,00;
- 9) VIA PARROCCHIA: ogni venerdì dalle ore 05,00 alle 06,00;
- 10) VIA COSTANTINO IMPERATORE: ogni sabato dalle ore 06,00 alle 07,00.

### **AVVERTE**

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 7, comma 14 del Codice della Strada, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli ai sensi degli articoli 159, comma 1, lettera d) e 215 del Codice della Strada e articolo 397 del relativo Regolamento di Esecuzione.

La presente ordinanza acquisterà efficacia nei confronti degli utenti dal momento di avvenuta posa in opera della relativa segnaletica stradale.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

---

### **IMPUGNAZIONE E TERMINI PER IMPUGNARE**

Contro la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai sensi della Legge 1034 del 1971 per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

---

La presente ordinanza viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Telematico ed è trasmessa a:

- Comando Polizia Locale;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Stazione Carabinieri Sestu;

**IL SINDACO**  
Dottor Aldo PILI

---

**PUBBLICAZIONE**

Il presente atto viene pubblicato, da oggi e per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del Comune.

Sestu, 24 giugno 2011

L'incaricato dell'Ufficio Segreteria

---